



REGOLAMENTO SPECIALE

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI
GRUMELLO DEL MONTE
(Legge 7.3.1986, nr. 65 - D.M. 4.3.1987, nr. 145)**

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli appartenenti alla Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma di riserva.
Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco. Tale provvedimento è comunicato al Prefetto.

ART. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le caratteristiche delle armi da fuoco in dotazione alla polizia municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1975, nr. 100 e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:

- a) personale maschile: pistola semiautomatica o a rotazione calibro 9 x 21
- b) personale femminile: pistola semiautomatica o a rotazione calibro 9 x 21

Per i servizi di polizia rurale e zoofila è dato in dotazione il fucile semiautomatico o a pompa calibro 12 il cui numero è fissato a nr. uno esemplare. Tale arma è assegnata, di volta in volta dal Comandante.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola la cui dotazione complessiva è fissata in nr. due esemplari. Il porto della sciabola per i servizi di guardia d'onore non è subordinato al possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in forza della deroga contenuta nell'art. 77 del Regolamento del T.U.L.P.S.

In tal caso, tuttavia, l'assegnazione avrà, luogo di volta in volta, agli appartenenti alla Polizia Municipale comandati in servizio.



ART. 4 SERVIZI ARMATI ED ASSEGNAZIONE DELL'ARMA.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontanti, motomontanti, ciclisti, appiedati);
- servizi di polizia amministrativa, stradale, annonaria ed edilizia;
- servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio comunale e della sede del Comando di polizia municipale;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, nr. 145.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco. Il provvedimento è comunicato al Prefetto.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4- comma 1 e 2 - della legge 7.3.1986, nr. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda della esigenza.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima anche al di fuori dell'orario di servizio, nell'ambito territoriale di specifico ordine di servizio nonché per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

E' consentito inoltre il porto dell'arma per raggiungere il poligono di tiro a segno nel caso in cui lo stesso si trovi fuori dell'ambito territoriale di competenza.

ART. 5 MODALITA' DEL PORTO D'ARMI

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme portano l'arma nella fondina esterna e muniti di caricatore di riserva. Gli ufficiali, anche se in uniforme, sono autorizzati a portare l'arma in maniera non visibile.

Gli addetti al servizio interno sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni che non comportano il diretto contatto con il pubblico.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione (pistola semiautomatica o pistola a rotazione).

ART. 6 TUTELA E CUSTODIA

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale e non assegnate in via continuativa ai singoli addetti e le relative munizioni, sono custodite in appositi armadi blindati, secondo le determinazioni rimesse in proposito alla competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 12 comma 3 - del D.M. 4.3.1987, nr. 145. osservandosi in ogni caso le disposizioni del capo 111 del citato D.M.I.



Non essendo istituita l'armeria le funzioni di consegnatario dell'armeria, previste dal citato D.M. 145, sono svolte dal responsabile del Corpo o del Servizio di Polizia municipale o da persona da lui delegata.

ART. 7 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata al sensi dell'art. 4 - quarto comma - è prelevata all'inizio del servizio e deve essere versata al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4 - secondo comma - è prelevata previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 4 in apposito registro.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal prefetto.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

ART. 8 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le condizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle periodiche esercitazioni di tiro;
- d) evitare di depositare l'arma in armadietto o cassette facilmente raggiungibili;
- e) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria ed altrui.

A tal fine dovrà, in particolare:

- 1) attenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra estranei che tra colleghi;
- 2) non puntare mai l'arma, nemmeno scarica, contro persone se non in caso di necessità di fare fuoco;
- 3) caricare e scaricare l'arma in luogo di sicurezza;
- 4) nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- 5) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
- 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.



ART. 9 ADDESTRAMENTO

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

ART. 10 PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello ove prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

ART. 11 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, nr. 65, del D.M.I. 4.3.1987, nr. 145, della legge 18.4.1975, nr. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Testo Unico della Legge di Pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, nr. 773 ed ogni altra disposizione di leggi vigenti in materia.

ART. 12 NORMA FINALE

Il presente Regolamento viene comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2 - comma secondo del D.M. 4.3.1987 nr. 145 ed al Ministero dell'Interno tramite il Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7.3.1986, nr. 65.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c. a. p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 83 00 36

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 07/11/1997 n. 56 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Publicato all'albo pretorio il 15/11/1997 ~~con~~/senza opposizioni.

Addi, 17/11/1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/11/1997 al 11/12/1997.

Addi, 12/12/1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
